



PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

TRA

LA PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CAGLIARI

LE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI DI
SASSARI, NUORO, ORISTANO, TEMPIO PAUSANIA, LANUSEI
E I TRIBUNALI PER I MINORENNI DI CAGLIARI E SASSARI

In materia di indagini contro il terrorismo

Premesso:

che, a norma dell'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni di pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;

che, a norma dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo esercita le sue funzioni anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, svolgendo, tra l'altro, funzioni di impulso nei confronti dei Procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni;

che, a norma dell'articolo 118-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice ne dà notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai fini dello svolgimento dell'attività di coordinamento delle indagini, che competono al Procuratore Generale nell'ipotesi in cui al coordinamento

siano interessati più Procuratori ordinari o minorili, o uno o più Procuratori ordinari o minorili e il Procuratore distrettuale;

che tra i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice si annoverano i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma ¹, e 306, secondo comma, del codice penale;

che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha inteso promuovere, d'intesa con le Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, la formulazione di protocolli organizzativi tra le Procure distrettuali e le Procure ordinarie e minorili di ciascun distretto in materia di indagini contro il terrorismo, allo scopo di ampliare e potenziare la rete delle conoscenze nella suddetta materia, prevenire eventuali contrasti tra pubblici ministeri e assicurare un costante scambio di informazioni tra i magistrati delle Procure distrettuali e quelli delle Procure ordinarie e minorili;

che il coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero si appalesa quanto mai utile – soprattutto con riferimento a talune forme emergenti del fenomeno terroristico, che presentano caratteri di organizzazione sovranazionale, coniugati frequentemente con strutturazioni fortemente frammentate – per ampliare la rete delle conoscenze degli organi preposti alle indagini, prevenire eventuali contrasti tra pubblici ministeri e assicurare un costante scambio informativo tra i magistrati della Procura distrettuale e quelli che presso le Procure ordinarie e minorili attendono alla trattazione di procedimenti per reati che potenzialmente riguardano la criminalità terroristico-eversiva;

tra la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio Pausania, Lanusei e i Tribunali per i Minorenni di Cagliari e Sassari, come di seguito rappresentate, si conviene:

1) Nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia segnalato alla Procura ordinaria ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 3-quater, c. p. p., si provvederà, ancor prima ed in vista della trasmissione degli atti alla Procura distrettuale o

¹ Il riferimento è da intendere al secondo comma del testo vigente dell'art. 270 c. p.

alla Procura minorile competente a procedere, ad un immediato scambio di informazioni tra il pubblico ministero ordinario ed il pubblico ministero distrettuale o minorile. ✓

2) Il pubblico ministero minorile darà immediata informazione al pubblico ministero distrettuale dello svolgimento di indagini presso il suo ufficio, relative a ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 3-*quater*, c. p. p. e provvederà quindi a trasmettergli copia degli atti utili, anche ai fini dell'inserimento nella Banca Dati Nazionale.

3) Si provvederà senza ritardo, da parte della Procura ordinaria o minorile competente per territorio, alla trasmissione per conoscenza, alla Procura distrettuale – a mezzo della polizia giudiziaria, con plico riservato accompagnato da supporto informatico – di copia delle informative per i reati c. d. *spia*, ossia i reati diversi da quelli indicati nell'art. 51, comma 3-*quater*, c. p. p. che, sulla base di elementi concreti, riferibili alla personalità degli autori e alle circostanze del fatto, possano ricondurre alle attività di associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, o comunque siano sintomatici di condotte con finalità di terrorismo. La Procura distrettuale riverserà gli atti ricevuti nella Banca Dati Nazionale. ✓

Si considerano – a titolo esemplificativo – reati-spia:

- gli omicidi, i tentati omicidi, gli atti di violenza o di minaccia in danno di esponenti politici o istituzionali;
- gli omicidi, i tentati omicidi, gli atti di violenza o di minaccia in danno di soggetti riconducibili, in base a concreti elementi, a contesti di criminalità politica;
- il traffico di sostanze stupefacenti;
- il porto e la detenzione illegali di armi e di esplosivi;
- la ricettazione di documenti di illecita provenienza, in particolare di passaporti;
- il riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza delittuosa (art. 648-bis e art. 648-ter c. p.);
- il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies L. n. 356/1992);
- le associazioni per delinquere nel cui programma delittuoso rientrano i delitti sopra indicati;
- i delitti relativi al traffico di esseri umani previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha modificato gli artt. 600, 601, 602 e 416 c. p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone,

acquisto e alienazione di schiavi, associazione per delinquere diretta a commettere tali delitti);

- i reati previsti dalle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione;
- l'incitamento alla discriminazione razziale commesso mediante internet;
- qualunque altro delitto i cui autori, oppure le cui circostanze di fatto fanno ritenere che siano inquadrabili in contesti di criminalità organizzata diversi dalla criminalità comune, ovvero da quella di tipo mafioso.


4) La Procura distrettuale assicura la parallela trasmissione alle Procure ordinarie, nel momento ed entro i limiti nei quali non sia ritenuto necessario garantire assoluta riservatezza delle indagini, di tutte le notizie relative a fatti criminosi di tipo terroristico-eversivo che si riferiscano all'ambito territoriale di ciascuna procura; assicura inoltre il dovuto flusso di informazioni verso le Procure minorili, con riferimento alle indagini relative a ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 3-*quater*, c. p. p. di competenza di tali uffici.

5) Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello organizza riunioni tra il Procuratore distrettuale e i Procuratori ordinari o minorili e i magistrati dei rispettivi uffici designati alla trattazione dei procedimenti per i reati che potenzialmente riguardano la criminalità organizzata di tipo terroristico-eversivo, per lo scambio di dati, notizie e informazioni. A tali riunioni verrà invitato anche il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo che potrà prendervi parte personalmente o a mezzo di magistrato della Direzione nazionale delegato al collegamento investigativo.

6) Il Procuratore distrettuale, d'intesa con il Procuratore ordinario, può richiedere al Procuratore Generale l'applicazione presso la Procura distrettuale, secondo specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, di un sostituto della Procura ordinaria, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*quater*, c. p. p., con riferimento a fatti delittuosi verificatisi nei singoli circondari.

Cagliari, 4 luglio 2016

Il Procuratore della Repubblica f.f.
presso il Tribunale di Cagliari
Dott. Gilberto Ganassi Proc. Agg.



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Sassari
Dott. Giovanni Garia



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nuoro

Dott. Andrea Garau

Il Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di Tempio Pausania

Dott. Domenico Fiordalisi

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
di Cagliari

Dott.ssa Anna Cau

Il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di
Appello di Cagliari

Dott. Roberto Saieva

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Oristano

Dott. Paolo De Falco Sost.

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lanusei

Dott. Biagio Mazzeo

Per il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
di Sassari

Dott.ssa Roberta Pishedda Sost.

Il Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo

Dott. Franco Roberti